



COMUNE DI CORTENO GOLGI
Provincia di Brescia

Codice Ente 10313 **COPIA**

DELIBERAZIONE N. 34

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

L'anno **DuemilaVENTI**, addì **Ventitré** del mese di **Dicembre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
SABBADINI Ilario	x	
BIANCHI Luca	x	
CANTI Federico	x	
PEDRAZZI Stella	x	
MORANDA Simone	x	
BIANCHI Eleonora	x	
MARIOTTI Alberto	x	
RODONDI Gabriele in videoconferenza ex D.S. n. 82/2020	x	
FIOLETTI Luca	x	
SAVARDI Giovanni	x	
TADDEI Giovanni		x
Totali	10	1

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori:

Gottardi Giorgio	sì
Negri Davide Pietro	sì

Partecipa il Segretario comunale **AUSILIARI Dott. Matteo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SABBADINI ILARIO**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Introduce il Sindaco spiegando il tema oggetto della presente proposta di deliberazione, e ricordando che l'Ente è tenuto annualmente a verificare le sue partecipazioni in società per valutare se vi sono le condizioni per essere mantenute o, eventualmente, per assumere le decisioni opportune in ordine alla loro dismissione.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (TUSP);

VISTO inoltre il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante *Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175* (Decreto correttivo);

PRESO ATTO che:

- la sopracitata normativa prevede numerosi adempimenti volti a ricondurre le partecipazioni societarie ad una logica di razionalizzazione in linea con le finalità istituzionali degli enti;
- in particolare, l'art. 24 del nuovo testo normativo ha previsto che ogni amministrazione pubblica deve effettuare, con atto motivato, la *ricognizione delle partecipazioni societarie possedute* alla data di entrata in vigore dello stesso Testo Unico (cioè entro il 23 settembre 2016) e detto provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della Legge 23/12/2014, n. 190;
- con propria deliberazione n. 29 in data 14/10/2017 si è provveduto a rispettare l'adempimento di cui sopra;

PRESO ATTO, inoltre, che l'articolo 20, comma 1, del TUSP prevede inoltre che *"fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 del sopracitato art. 20, le situazioni che determinano la necessità di un intervento di rassetto sono così individuate:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

ATTESO, pertanto, che il provvedimento di razionalizzazione deve individuare le partecipazioni in società:

- 1) che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2, TUSP, ovvero che non svolgano le attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3 e seguenti, del TUSP. Le attività ammesse previste dall'art. 4, comma 2, del TUSP, consistono in:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti

funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n.50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica oppure organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art.17, commi 1 e 2, del TUSP;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

Le partecipazioni ammissibili comprendono anche quelle previste dall'art. 4, comma 7, TUSP, come modificato dall'art. 5 del Decreto correttivo, che dispone: *"sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili"*;

2) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP);

3) che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c);

4) che abbiano conseguito, nel triennio anteriore all'entrata in vigore del Decreto correttivo cioè negli anni 2014-2016, un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies, TUSP, introdotto dal Decreto correttivo);

5) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se si tratta di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2, lett. e);

6) nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP (art. 20, comma 2, lett. g);

CONSIDERATO che le disposizioni del TUSP devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATA altresì la ricognizione straordinaria delle partecipazioni comunali ai sensi l'art. 24 dello stesso Testo Unico approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 14/10/2017;

ATTESO che il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali è stato istruito dai competenti uffici comunali in conformità con i criteri sopra indicati;

VISTO il Piano di revisione periodica delle partecipazioni comunali, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che non prevede necessità di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'ente;

RITENUTO che il presente provvedimento rientri nella competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL, e dell'art. 10 del TUSP;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati rilasciati i pareri, che vengono allegati all'originale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili dei servizi;

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. == e astenuti n. ==, espressi nei modi di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1 - di approvare - ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 Testo Unico sulle Società a Partecipazione pubblica (TUSP) - il *Piano di revisione periodica delle partecipazioni comunali alla data del 31/12/2019*, piano allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che non prevede necessità di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'ente;
- 2 - di trasmettere la presente delibera a tutte le società partecipate, anche in via indiretta;
- 3 - di rendere disponibile il piano di razionalizzazione periodica testé approvato alla Struttura di monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, secondo quanto previsto dall'art. 15 e 20 del TUSP, demandando, a tal fine, al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria l'invio con le modalità stabilite dalle norme dei dati richiesti;
- 4 - di inviare copia della presente delibera alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 5 - di demandare all'Ufficio Segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza.

PAGINA PRIVA DI SCITURAZIONE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Sabbadini Ilario

IL SEGRETARIO

F.to Ausiliari Dr. Matteo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addi 31 DIC. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ausiliari Dr. Matteo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione:

- diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ausiliari Dr. Matteo

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addi 31 DIC. 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature in blue ink]